
Osservazioni di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 249/2025/R/RIF

**METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL
TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTR-3)
ORIENTAMENTI FINALI**

Osservazioni di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia al DCO 249/2025/R/Rif

Premessa

Si esprime un generale apprezzamento per gli orientamenti contenuti nel DCO 249/2025/r/rif relativi al metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), in particolare per l'obiettivo di promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle gestioni.

Tuttavia si ritiene necessario segnalare alcune criticità e perplessità sui seguenti aspetti:

1. **Limite alla crescita.**

Dalla lettura della definizione del nuovo fattore k , che sostituisce i precedenti PG e QL, sembra che lo stesso non sia attivabile in caso di variazione di perimetro. Se questa interpretazione fosse corretta ci troveremmo di fronte ad un paradosso: l'incremento dei costi legato all'ampliamento del perimetro, riconosciuto dal Metodo tramite la componente CO_{new} , non si rifletterebbe in un corrispondente aumento del limite alla crescita.

Si ritiene indispensabile al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario, garantire un incremento del limite alla crescita legato alla variazione del perimetro gestito.

Qualora l'Autorità intendesse vincolare il fattore k esclusivamente alla qualità, si propone di valutare l'utilizzo del fattore CRI come limite alla crescita per tutte le fattispecie non riconducibili alla qualità. In tal caso, CRI non dovrebbe essere limitato alle sole prime due annualità del MTR-3.

Si rilevano inoltre alcune perplessità in merito al funzionamento del CRI. Il DCO prevede che il CRI sia pari a zero in caso di mantenimento dei livelli di qualità. Tuttavia, le casistiche che giustificano l'attivazione del CRI (ad esempio, incremento dei costi dei fattori produttivi negli anni 2022 e 2023 con effetti differiti, recupero di rimodulazioni già validate nel MTR-2, necessità di recupero di costi) non sembrano coerenti con la previsione di un CRI nullo in caso di mantenimento della qualità.

In particolare, se un gestore si trova nella condizione di mantenere i livelli di qualità (presumibilmente riferiti alle classi A di R1 e R2, anche se il riferimento non è chiaro), non potrà recuperare rimodulazioni di importi già validati o l'adeguamento dei costi contrattuali del lavoro nel settore ambientale, pur in presenza delle condizioni che giustificano l'attivazione del CRI.

Vale, infine, fare una considerazione di carattere generale legata al limite alla crescita. ARERA riconosce tra le componenti di costo elementi incrementali (es. CO_{new} , CO116), costi di trattamento CTR e CTS legati a impianti minimi soggetti a tariffa regolata, senza che queste componenti abbiano un corrispondente incremento nel limite alla crescita. I CTR/CTS minimi, che rappresentano una componente significativa nella struttura dei costi dei gestori, possono subire incrementi superiori a quelli stabiliti dal Metodo Tariffario per i gestori della raccolta RU. L'immediata conseguenza è quella di generare dei conguagli che potranno essere recuperati negli anni in modo da non eccedere il limite di prezzo.

Per questi motivi si auspica che l'Autorità riconsideri le modalità di determinazione e applicazione del limite alla crescita, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e la coerenza tra i costi riconosciuti e i relativi limiti tariffari.

Si propone, infine, di valutare l'opportunità di uniformare anche nel settore dei rifiuti la definizione del limite alla crescita in un'unica matrice che, per ciascuno schema tariffario, assegni valori ai parametri X, K, CRI in modo integrato, come avviene per il settore idrico.

In particolare con riferimento a K, in analogia a quanto avviene per il settore idrico si propone di associare al livello massimo proposto dei pesi che vanno da 0 a 1. In caso di istanza di riconoscimento COnew, suddetti pesi sarebbero incrementati di 0.5.

Con riferimento a CRI, in considerazione delle casistiche per cui può essere valorizzato, si ritiene che lo stesso debba avere peso indipendente dagli obiettivi di qualità.

La formula di p sarebbe:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + \gamma_k K_a + \gamma_{CRI} CRI_a$$

2. Riclassifica dei costi efficienti della raccolta differenziata

Pur apprezzando l'introduzione di un periodo transitorio pari al primo biennio regolatorio, permangono forti perplessità sull'introduzione di una riclassificazione della componente CRD e del conseguente recupero dello scostamento a partire dal secondo biennio. Legare parte del riconoscimento tariffario alla performance di H potrebbe generare effetti distorsivi, penalizzando gestioni efficienti che operano in contesti strutturalmente svantaggiati.

Si propone all'Autorità di determinare il ricalcolo, e quindi il recupero, sulla distanza tra l'H raggiunto e H target solo qualora vi sia il peggioramento della classe di riferimento.

In ogni caso considerata la rilevanza degli impatti derivanti dalla determinazione di H, appare indispensabile che tutti gli operatori adottino definizioni uniformi e condivise.

Si chiede pertanto all'Autorità di definire in modo univoco le componenti di H e di sviluppare un tool di calcolo standardizzato per H e R1, che garantisca uniformità, trasparenza e comparabilità tra tutti gli operatori coinvolti.

3. Semplificazioni: PEF Aggregato

Con riferimento al PEF aggregato si ribadisce quanto già evidenziato in occasione del DCO 180/2025. Si ritiene indispensabile al fine di favorire il più ampio utilizzo del PEF unitario dell'affidamento, non condizionare l'applicazione alla presenza di vincoli particolari, né tantomeno subordinarla alla circostanza che il gestore sia, o debba necessariamente diventare, responsabile dell'intero ciclo integrato del servizio. L'adozione di un unico PEF determinerebbe indubbi vantaggi, sia per il gestore che per l'utenza, non solo di natura meramente operativa, ma anche di tipo economico in quanto consentirebbe di mitigare gli effetti tariffari che si avrebbero su singoli comuni e avere una maggiore stabilità economico e finanziaria.

4. Rimodulazione del fattore di sharing

Al riguardo si ritiene necessario ribadire, come già espresso nel precedente documento di consultazione, che ancorare esclusivamente alla qualità della raccolta differenziata rischia di introdurre una distorsione nella determinazione dei proventi oggetto di condivisione dato che tra detti ricavi rientrano anche quelli derivanti da recupero di energia. Potrebbe venire meno l'incentivo per il gestore a realizzare altre attività.

Q1. Si condividono gli aggiornamenti proposti sulla struttura delle entrate tariffarie mediante l'integrazione delle nuove componenti? Motivare la risposta.

Si condividono alcuni aggiornamenti proposti dall'Autorità. In particolare si condivide la definizione di COnew che permette di considerare quei costi che hanno natura sistemica in precedenza non contemplati. Al riguardo, tuttavia, al fine di evitare il crearsi di effetti distorsivi, si chiede all'Autorità di confermare che nel quarto periodo regolatorio i COnew non saranno scomputati dai costi sostenuti e trattati come una posta rettificativa e che pertanto sia possibile ripartire dalla valorizzazione dei costi associati rilevabili nelle fonti contabili obbligatorie presenti nell'anno a-2.

Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia

Associazione Regionale dei Servizi

Via della Croce Rossa, 62 int.3 - 35129 PADOVA - P.IVA 00158590281 - C.F. 93010540230

Tel. 049.8071777 - Pec: confserviziveneto@legalmail.it - www.confserviziveneto.net

Per quanto indicato in premessa, non si condivide la rimodulazione del fattore di sharing, e l'aumento del range ad esso assegnato, né si condivide la riclassifica dei costi della raccolta differenziata.

Q2. Si condividono l'orientamento di prevedere la quantificazione del fattore di sharing b in funzione dei coefficienti γ_1 e γ_2 e il nuovo intervallo di riferimento? Motivare la risposta.

Non si condivide né la rimodulazione del fattore di sharing, né l'estensione del range di riferimento.

Si ribadisce che l'applicazione di un unico fattore di sharing, basato sugli indicatori di qualità, a tutte le tipologie di ricavi rischia di creare un effetto distorsivo.

Q3. Si condivide l'introduzione del nuovo indicatore Ka ? Si condividono le finalità sottostanti la proposta del nuovo indicatore, ossia garantire, per un verso, la compliance e, per un altro, ottimizzare le performance economiche delle gestioni, in un'ottica di sostenibilità economica per l'utenza finale? Motivare la risposta.

Si condivide l'introduzione di K se lo stesso, sostituendo sia di QL che di PG , può essere attivato sia per incrementi di qualità che per variazioni di perimetro.

Tuttavia dalla lettura del documento e della definizione del fattore K , non sembra che una variazione del perimetro possa determinare l'applicazione di tale indicatore. Di conseguenza, in caso di ampliamento del perimetro servito, il metodo tariffario prevede l'introduzione di componenti previsionali come $COnew$, ma non contempla un corrispondente incremento del limite alla crescita.

Questo meccanismo rischia di impedire il pieno riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, compromettendo l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni coinvolte.

A tal proposito, si ritiene indispensabile, proprio per garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni, prevedere un adeguato incremento del limite alla crescita direttamente correlato alle variazioni del perimetro gestito.

Inoltre ai fini della determinazione di K si osserva il ricorso al benchmark per il quale si sollevano forti dubbi sulla sua capacità di cogliere pienamente le specificità o le dinamiche più recenti di singoli territori. Pertanto visto che nel nuovo metodo tariffario vi è un maggior ricorso al benchmark (k , CRI , rimodulazioni), con un conseguente incremento dell'impatto che lo stesso genera nel PEF dei Gestori, si chiede una verifica e aggiornamento dei livelli di benchmark.

Se l'Autorità intendesse vincolare il fattore k esclusivamente alla qualità, si propone di valutare l'utilizzo del fattore CRI come limite alla crescita per tutte le fattispecie non riconducibili alla qualità. In tal caso, il CRI non dovrebbe essere limitato alle sole prime due annualità del MTR-3.

Q4. Si concorda con il mantenimento dell'attuale intervallo per la definizione di Xa e con la conferma dei criteri di valorizzazione di tale coefficiente? Motivare la risposta.

Si concorda

Q5. Si condividono gli orientamenti avanzati dall'Autorità con riferimento all'orizzonte temporale e alle condizioni e modalità di valorizzazione del coefficiente $CRIa$? Motivare la risposta.

Si ritiene che il coefficiente CRI non debba essere limitato a sole due annualità, soprattutto alla luce della proposta, rappresentata nei punti precedenti, di estendere l'applicazione di CRI a tutte le fattispecie di incremento tariffario ammesse dal metodo diverse dalla qualità.

Per quanto riguarda le condizioni di valorizzazione del CRI , non si condivide la previsione di escludere la possibilità di applicare il coefficiente per il recupero di importi eccedenti il limite alla crescita che dovessero manifestarsi nel corso del terzo periodo regolatorio. Tale esclusione determina come immediata

conseguenza una posticipazione temporale del recupero degli importi sostenuti dal Gestore con incremento dell'esposizione finanziaria da parte dello stesso.

Si evidenziano, inoltre, alcune perplessità sulle modalità di valorizzazione del coefficiente CRI, così riassumibili:

- Per come è rappresentato il coefficiente assume valore pari a 0 nel caso di mantenimento dei livelli di qualità. Tuttavia, le casistiche che giustificano l'attivazione del CRI (ad esempio, incremento dei costi dei fattori produttivi negli anni 2022 e 2023 con effetti differiti, recupero di rimodulazioni già validate nel MTR-2, necessità di recupero di costi) non sembrano coerenti con la previsione di un CRI nullo in caso di mantenimento della qualità.
In particolare, se un gestore si trova nella condizione di mantenere i livelli di qualità (presumibilmente riferiti alle classi A di R1 e R2, anche se il riferimento non è chiaro), non potrà recuperare rimodulazioni di importi già validati o l'adeguamento dei costi contrattuali del lavoro nel settore ambientale, pur in presenza delle condizioni che giustificano l'attivazione del CRI.
- Ai fini della determinazione di CRI si osserva il ricorso al benchmark per il quale, come già evidenziato per i quesito relativo a k, si sollevano forti dubbi sulla sua capacità di cogliere pienamente le specificità o le dinamiche più recenti di singoli territori.

Q6. Si condividono gli orientamenti in merito alla misura del coefficiente *CRI_a*, subordinata al posizionamento dell'ambito tariffario nella matrice di cui al precedente punto 2.24? Motivare la risposta.

Si veda l'osservazione al punto precedente

Q7. Si condividono gli orientamenti espressi in merito alla possibilità di rimodulare gli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie? Motivare la risposta, con particolare riguardo alla diversa modalità di rimodulazione che l'Autorità prospetta, in funzione del periodo regolatorio nel quale tali importi risultano validati.

Non si condivide la proposta avanzata per il terzo periodo regolatorio.

Si ritiene infatti che tale soluzione comporti un aumento significativo dell'esposizione finanziaria per i Gestori. In assenza della valorizzazione del coefficiente CRI, resta poco chiaro come e soprattutto in quale arco temporale sarà possibile recuperare le rimodulazioni, considerando che l'incremento tariffario previsto si limita al tasso di inflazione programmata (rpi), il quale viene peraltro assorbito dai fattori di costo di natura ricorrente. Tale impostazione sembra presupporre che per recuperare le rimodulazioni in ipotesi di mantenimento della qualità il gestore, a parità di servizio, debba necessariamente efficientare la propria struttura dei costi rispetto alla base contabile dell'anno a-2, ma ciò non è sempre possibile soprattutto in contesti maturi in cui si sono raggiunti buoni livelli di efficienza operativa e soprattutto anche alla luce dei prospettati adeguamenti monetari che riguardano il contratto di lavoro.

Si ritiene pertanto che CRI debba poter essere valorizzato sia per le rimodulazioni nascenti in MTR-2 sia per quelle che si generano nel terzo periodo regolatorio.

Q8. Si condivide l'orientamento di cui al par. 2.29 di prevedere un meccanismo di efficientamento degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie relativi al terzo periodo regolatorio, legato alla distanza percentuale tra il costo unitario effettivo della gestione e il benchmark di riferimento? Motivare la risposta.

Non si condivide l'orientamento di prevedere un meccanismo di efficientamento sulle eccedenze relative al terzo periodo regolatorio.

Innanzitutto dal punto di vista concettuale si ritiene che con tale ipotesi venga meno il principio di full recovery cost e la certezza dei ricavi per i gestori, minando l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Inoltre, si nutrono dubbi sul fatto che i costi del servizio calcolati con benchmark di riferimento possano essere espressione di una gestione efficiente, si tratta infatti ormai di strutture di costo datate che non riescono più a intercettare gli attuali costi del servizio.

Q9. Si concorda con la conferma delle disposizioni che disciplinano il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie? Motivare la risposta.

Si concorda.

Q10. Si condividono le modalità di determinazione, aggiornamento e adeguamento dei ricavi e dei costi riconosciuti, e in particolare, di quelli afferenti alla raccolta differenziata? Motivare la risposta.

Si chiede di chiarire con riferimento alla definizione delle poste rettificative quali siano le componenti di costo di natura previsionale introdotte dall'Autorità, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.

Q11. Si concorda con le definizioni prospettate per le singole componenti dei costi operativi di gestione? Motivare la risposta.

Si condivide.

Q12. Si condividono gli orientamenti espressi con riferimento alle modalità di valorizzazione, rendicontazione e conguaglio della componente di natura previsionale *CTSA TV,aexp*? Motivare la risposta.

Si ritiene che la possibilità di introdurre una componente per la copertura di eventuali oneri variabili (non sistematici) aggiuntivi rispetto alla valorizzazione delle componenti di costo effettuata sulla base dei dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno debba essere prevista non solo per i CTS ma anche per i CTR.

Q13. Si condividono le finalità sottese alla determinazione delle componenti previsionali *COnewTV,aexp* e *COnewTF,aexp* nonché le relative modalità di valorizzazione, rendicontazione e conguaglio? Motivare la risposta.

Si condividono le finalità alla base delle componenti previsionali sistemiche COnew. In particolare, si apprezza l'obiettivo di riconoscere il potenziamento del servizio, inteso anche come variazione del perimetro, aspetto che nei precedenti periodi regolatori non veniva adeguatamente intercettato dalle componenti COI, data la loro natura non sistemica.

Proprio in virtù della natura sistemica dei COnew si ritiene che queste componenti in MTR-4 non debbano essere scomutate dai costi, ma esclusivamente rendicontate ai fini della determinazione di un eventuale conguaglio, a beneficio dell'utenza. Diversamente, si riproporrebbero anche per questa componente previsionale le stesse criticità osservate per i COI che proprio per tale funzionamento, che ne comportava la rettifica e la conseguente mancata copertura, non sono stati attivati dai gestori in modo diffuso.

Per evitare fraintendimenti, double counting o al contrario mancanze nel riconoscimento dei costi, si segnala inoltre la necessità di chiarire in che modo i costi relativi a queste componenti, previsti per il primo biennio (2026-2027), saranno riconosciuti nel secondo biennio regolatorio (2028-2029). A tal proposito, si individuano due possibili scenari:

- I costi a partire dall'anno a+2 saranno inclusi nelle fonti contabili obbligatorie e, di conseguenza, le componenti COnew non saranno più riproposte da quell'anno in avanti;
- In alternativa, i costi continueranno a essere indicati come COnew anche nel secondo biennio; in questo caso, per evitare il doppio conteggio, sarà necessario scomutarli dai costi derivanti dalle fonti contabili obbligatorie.

Un chiarimento su questo aspetto appare fondamentale per garantire coerenza e trasparenza nel riconoscimento dei costi

Q14. Si ritengono esaustive le descrizioni relative ai Costi Comuni? Motivare la risposta

Si

Q15. Si condivide la proposta di mantenere i livelli dei parametri finanziari e in particolare la differenziazione del β asset?

Si condivide

Q16. Si condivide il mantenimento dei valori assunti quali tempi di incasso e di pagamento nel calcolo del capitale circolante netto? Motivare la risposta.

Si

Q17. Si ritiene condivisibile il mantenimento delle categorie di cespiti e le relative vite utili regolatorie individuate dall'Autorità? Motivare la risposta.

SI

Q18. Si ritiene condivisibile, al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, mantenere l'ipotesi di consentire all'Ente territorialmente competente di prevedere la riduzione della vita utile regolatoria nel caso in cui vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione prevedano una chiusura anticipata dell'impianto? Motivare la risposta.

Si

Q19. Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento agli accantonamenti ammessi a riconoscimento tariffario? Motivare la risposta.

Si apprezza lo sforzo dell'Autorità di allineare le previsioni per i due sistemi di preliavo.

Tuttavia, nell'ottica di perseguire il principio di neutralità della regolazione tariffaria in materia di morosità, si ritiene opportuno valutare l'introduzione di un'evoluzione nel criterio di valorizzazione dei relativi costi, ispirandosi al modello attualmente in uso nel settore idrico.

In particolare, si propone l'adozione di una percentuale parametrica di crediti non riscossi a 24 mesi (Unpaid Ratio 24), differenziata per area geografica, quale strumento idoneo a incentivare l'efficienza del gestore nell'attività di recupero del credito e a superare la complessità insita nella validazione dei dati contabili secondo i criteri previsti dalla normativa fiscale.

Q20. Si ritiene di avanzare ulteriori proposte finalizzate a favorire un percorso di gradualità nell'eventuale passaggio al regime di tariffa corrispettiva?

Nel caso di specie si potrebbe fare affidamento al percorso di gradualità fino a quando tale fenomeno non sia intercettabile nelle fonti contabili obbligatorie, quindi strettamente limitato ai primi due anni dal passaggio al regime di corrispettiva. Dal terzo anno si ritiene opportuno fare riferimento a quanto presente in bilancio come quota fiscalmente deducibile che per la presenza dei minicrediti svalutati e quindi fiscalmente deducibili, potrebbe anche essere superiore al prospettato percorso di gradualità.

Q21. Si condividono gli elementi richiamati in ordine alla composizione delle componenti a conguaglio, $RC_{tot TV,a}$ e $RC_{tot TF,a}$? Motivare la risposta

Si accoglie favorevolmente la previsione di comprendere tra le componenti di conguaglio del recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità. Non si capisce la ratio della soglia ϵ di significatività, e il criterio di determinazione della stessa. Si chiede che siano intercettate a conguaglio in modo esplicito sia le variazioni di prezzo che le variazioni delle quantità, in modo speculare a quanto prospettato per i gestori degli impianti minimi.

Non si condivide l'introduzione della componente RCH

Q22. Tenuto conto dell'orientamento dell'Autorità di confermare l'impostazione generale illustrata nel documento 180/2025/R/RIF con riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, si condividono gli elementi illustrati? Quali ulteriori aspetti si ritiene utile segnalare? Motivare la risposta.

Si ritiene necessario chiarire come determinare κ anche in considerazione del richiamo nel documento a "quanto disciplinato dal procedimento avviato con deliberazione 23/2025/R/RIF relativo alla regolazione della qualità tecnica".

Si chiede di definire i parametri sulla base dei quali dovrà essere determinato κ , per evitare il crearsi di effetti distorsivi dovuti a interpretazioni diverse da parte degli operatori.

Q23. Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi"? Motivare la risposta.

Si condivide con l'introduzione di una componente di conguaglio che compensi le variazioni dei flussi gestiti rispetto alle previsioni. Vista la variabilità che può caratterizzare i flussi nelle diverse annualità, si chiede all'Autorità di valutare la possibilità di adottare ai fini della determinazione di τ quantità previsionali di rifiuti.

Q24. Si ritiene congruo il termine del 30 giugno 2026 per la trasmissione all'Autorità del PEF riferito all'impianto di chiusura del ciclo "minimo"? Motivare la risposta.

Si condivide

Q25. Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento agli obblighi di pubblicazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"? Motivare la risposta.

Q26. Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi? Motivare la risposta

Q27. Si condividono gli orientamenti prospettati con riferimento alla valorizzazione delle componenti di costo $CTSa$ e $CTRa$, alla luce dei criteri che l'Autorità intende fissare ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento? Motivare la risposta.

Q28. Si condividono le modalità di riconoscimento della componente di conguaglio legate alle componenti $CT_{Smin,a}$ e $CT_{Rmin,a}$? Motivare la risposta.

Si vedano le considerazioni fatte per gli RC.

Q29. Si ritengono condivisibili i criteri prospettati per la quantificazione del valore residuo di subentro al momento dell'avvicendamento gestionale? Motivare la risposta

In merito alla quantificazione del valore residuo di subentro, si segnala che la definizione di “costi straordinari” può essere soggetta a interpretazioni differenti, con il rischio di generare contenziosi tra le parti coinvolte.

Per questo motivo, si chiede all'Autorità di fornire una definizione chiara, precisa e univoca del perimetro dei “costi straordinari”, al fine di garantire trasparenza, uniformità di applicazione e ridurre potenziali controversie nell'ambito dell'avvicendamento gestionale.

Inoltre, si richiede di prevedere in coerenza con quanto prospettato nel DCO un esplicito riferimento al recupero delle rimodulazioni tariffarie, considerato che hanno natura tariffaria diversa dagli RC.

Q30. Si condividono i contenuti minimi prospettati dall'Autorità con riferimento al piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029? Quali ulteriori elementi si ritiene utile considerare? Motivare la risposta.

Si richiede all'autorità di produrre prospetti di CE, RF e SP come già avviene per il settore idrico in modo tale da disporre di prospetti standard ufficiali da parte di ARERA, si richiede inoltre, che per esserci sempre coerenza tra le tariffe aggiornate con MTR-3, il PEFA sia aggiornato ogni biennio e che quindi lo stesso PEFA rientri tra gli atti che fanno parte della proposta tariffaria MTR-3 e dei suoi aggiornamenti biennali.

Q31. Con riferimento alla Tabella 1 quali termini si ritengono congrui per il completamento delle attività di competenza del gestore e dell'Ente territorialmente competente?

In merito alla definizione dei termini, si evidenzia che le fasi 2 e 3 si svolgono attraverso un processo partecipato e iterativo di collaborazione tra Gestore ed Ente territorialmente competente (ETC).

Pertanto, fissare termini rigidi solleva il dubbio su quale data debba essere considerata come riferimento, soprattutto quando i documenti vengono rivisti più volte prima di giungere alla versione definitiva da sottoporre a deliberazione dell'ETC.

Per questo motivo si suggerisce di integrare il termine temporale con la clausola “salvo tempistiche diverse concordate tra Gestore e ETC” in modo da garantire la collaborazione tra ETC e Gestore.

Q32. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di considerare come inerzia del gestore il mancato rispetto della tempistica per la trasmissione del piano economico finanziario, prevedendo la facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre il piano medesimo sulla base degli elementi a disposizione e comunque escludendo incrementi dei corrispettivi per il medesimo gestore inerte? Motivare la risposta.

Tale fattispecie può generare contenziosi tra ETC e gestori che potrebbero portare a uno scarico reciproco di responsabilità.

Q33. Si condividono gli orientamenti in merito alle modalità di semplificazione e di incentivazione per la predisposizione del piano economico finanziario che superi i preesistenti livelli di frammentazione? Si ritiene sussistano ulteriori elementi meritevoli di considerazione? Motivare la risposta.

Si condivide l'orientamento volto a semplificare e incentivare la predisposizione di un Piano Economico Finanziario (PEF) unitario nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia affidato a favore di una pluralità di Comuni, anche in regime di tributo. Tale misura rappresenta un passo importante per il superamento dei preesistenti livelli di frammentazione e per la promozione di una maggiore uniformità nella regolazione del settore.

Si ritiene tuttavia fondamentale che l'applicazione di questa semplificazione non venga condizionata dalla presenza di vincoli specifici, né subordinata al fatto che il gestore sia, o debba necessariamente diventare,

responsabile dell'intero ciclo integrato del servizio. L'adozione del PEF unitario dovrebbe essere correlata principalmente all'affidamento integrato del servizio su più Comuni, prescindendo dall'estensione della responsabilità gestionale sull'intero ciclo.

In quest'ottica, si suggerisce di riconoscere all'Ente territorialmente competente (ETC) la facoltà di valutare, in base alle specificità territoriali e organizzative, l'opportunità di adottare il PEF unitario. Tale flessibilità consentirebbe di valorizzare le diverse realtà locali, favorendo l'efficienza e la coerenza nella programmazione economico-finanziaria.

In sintesi, la semplificazione proposta è condivisibile e rappresenta un utile strumento di razionalizzazione, a condizione che venga garantita l'autonomia decisionale dell'ETC e che non vengano introdotti vincoli aggiuntivi che ne limitino l'applicabilità.

Q34. Quali ulteriori elementi si possono considerare ai fini della schematizzazione delle attività e delle procedure che interessano i diversi soggetti coinvolti nella definizione delle tariffe da applicare agli utenti? Motivare la risposta.